



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

I Giudice Designato dott.ssa Giuliana Santa Trotta,

- visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 04/04/2024 da **FRANCESCO SARO**;

- vista la relazione dell'OCC del 22/05/2024 e la richiesta del debitore del 20/06/2024;

in composizione monocratica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da **FRANCESCO SARO** (C.F. **00000000000**), nato a Sala Consilina (SA) il **01/01/1950**, ivi residente alla Via **Mezzacapo** n. 54 assistito dall'Avv. Giuseppina Menafra con Studio in Sala Consilina (SA), Via Mezzacapo n. 221/c, in qualità di Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. di Lagonegro,

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 04/04/2024 **FRANCESCO SARO** assistito dall'avv. IGINO CAPPELLI e dall'avv. GIUSEPPINA MENAFRA in veste di gestore della crisi designato dall'OCC di Lagonegro ha chiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La proposta ed il piano sono risultati ammissibili essendosi rilevato che:

- sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a SALA CONSILINA (SA), Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;
- sussiste la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, considerato che il ricorrente risulta esposto per complessivi euro 94.333,37 a fronte di € 1.937,94 mensile e che il fabbisogno del mantenimento ammonta ad euro 1.342,37 mensili;
- sussiste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che l'istante ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non constano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento di assunzione delle obbligazioni inadempite il ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore.

Conseguentemente, con decreto del 09/04/2024 è stata disposta, come previsto dall'art. 70, c. 1, CCII, la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Lagonegro e la comunicazione

a tutti i creditori entro 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione a cura dell'OCC nonché, su apposita e motivata istanza del ricorrente.

L'OCC ha tempestivamente provveduto all'invio delle predette comunicazioni e taluni creditori hanno presentato osservazioni.

In particolare, la creditrice la società SANTANDER Consumer B. s.p.a. rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Chierotti ha chiesto che il piano e la proposta venissero modificati, di fatto contestando la meritevolezza del consumatore il quale avrebbe assunto obbligazioni senza la ragionevole probabilità di adempierle.

In data 22/05/2024 l'OCC ha risposto alle osservazioni del creditore confermando quanto già esposto nella propria relazione di fatto precisando che *"Il debitore ha contratto i prestiti finanziari oggetto della relazione depositata nel corso degli anni, a partire dall'inizio degli anni 2000. Ogni qualvolta un prestito era prossimo alla scadenza, l'istituto finanziatore proponeva un nuovo finanziamento con il miraggio di una piccola liquidità e l'estinzione anticipata del precedente contratto, così in un circolo senza fine che, come noto, arriva a stritolare il consumatore (con il piano d'ammortamento alla francese, più si anticipa l'estinzione del prestito, maggiori saranno gli oneri per interessi e commissioni, a fronte di un minor abbattimento del capitale mutuato). Come si evince dall'esame delle banche dati allegate alla relazione (si vedano CTC e CRIF in particolare), il Sig. [redacted] è sempre stato un ottimo pagatore, ciò che ha spinto gli istituti finanziari a concedere sempre maggiore credito, senza curarsi del c.d. "merito creditizio" reale, cioè la capacità del consumatore di riuscire, in chiave prospettica, ad onorare quei debiti senza privare sé e la propria famiglia di un decoroso tenore di vita. Non si può non evidenziare come nel 2020, quando l'esposizione debitoria del Sig. [redacted] era già compromessa, la Santander Consumer Bank S.p.a. stipulava un nuovo contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, utile ad estinguere la precedente esposizione e fornire una – sia pur minima – liquidità. La rata mensile di € 360,00 non poteva non gravare in maniera eccessiva sul già precario equilibrio finanziario del debitore. E così a seguire per gli altri contratti di finanziamento stipulati. Pertanto, dal raffronto dell'esposizione debitoria con il dignitoso tenore di vita quale parametro individuato dalla norma, si conclude affermando che i soggetti finanziatori, ai fini della concessione del finanziamento, **non hanno tenuto in debito conto il merito creditizio** del debitore [redacted], valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.*

Ciò premesso, oltre a risultare ammissibile, il piano di ristrutturazione dei debiti presentato appare fattibile.

Va opportunamente premesso che, in seguito della soppressione, ad opera della l. n. 176/2020, del requisito della c.d. "meritevolezza" del debitore, il legislatore della riforma ha introdotto, all'art. 7, l. n. 3/2012, un nuovo requisito prevedendo l'inammissibilità della proposta di piano del consumatore ove quest'ultimo abbia *"determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*, integrando "colpa grave" il comportamento di colui che abbia assunto debiti in maniera del tutto sproporzionata rispetto alle entrate disponibili, essendo l'assunzione di obbligazioni senza alcuna valutazione di sostenibilità delle stesse - anche in prospettiva futura - segno manifesto dell'assenza di diligenza da parte del contraente.

Nella fattispecie, dalla relazione dell'OCC emerge che il debitore abbia assunto le obbligazioni in un momento in cui riteneva di poterle regolarmente adempiere, dal momento in cui i primi finanziamenti sono stati concessi in epoca antecedente all'insorgenza della propria patologia ed ai problemi familiari indicati nel capitolo della relazione dedicato alle cause del sovraindebitamento. Ciò in sé induce ad escludere la

colpa del debitore allorquando la situazione di sovraindebitamento è determinata da fattori esterni non imputabili al debitore stesso.

Nel merito va dato atto del fatto che *“ai fini del giudizio di meritevolezza, sotto il profilo dell’aver contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, può essere valutata come elemento rilevante la condotta di chi ha concesso credito, sicché l’assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore”* [T. Messina 20.12.2021]. In tal senso un giudizio sulla colpevolezza dell’indebitamento - che permane per escludere che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode - deve essere condotto anche con riguardo alla condotta dei creditori per cui il debitore non è rimproverabile per i finanziamenti chirografari contratti successivamente, in assenza della prova - gravante sui soggetti finanziatori - che sia stata condotta una adeguata istruttoria sulle capacità reddituali del contraente ai fini dell’erogazione del credito [in questi termini cfr. T. Napoli 21.4.2021].

Ed invero, il creditore nella propria opposizione ha solo genericamente argomentato in ai debiti assunti per far fronte alla preesistente esposizione debitoria, con la contrazione di ulteriori prestiti (di fatto concessi dal medesimo istituto di credito opponente) che hanno aggravato la situazione di sovraindebitamento di fatto concentrando la propria doglianza in ordine alla natura della cessione del quinto.

La contestazione è infondata e va pertanto rigettata.

Nel merito, infatti, va dato atto che l’art. 67 C.C.I.I. consente al debitore la possibilità di falciare i debiti derivanti da finanziamenti con cessioni del quinto a condizione che ne sia assicurato il soddisfacimento nella misura realizzabile, circostanza che, come anche evidenziato nella relazione dell’OCC, ricorre nel caso di specie.

La relazione illustrativa al codice della crisi evidenzia la rilevanza di tale disposizione, che mira alla liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori, con la possibilità conseguente di soddisfare i crediti derivanti da tali operazioni nell’ambito della complessiva sistemazione dei debiti. La norma riguarda tanto la cessione con funzione solutoria quanto quella con funzione di garanzia. Sempre con riferimento all’ambito di applicazione della norma, secondo i giudici delle leggi *“la disposizione censurata non evoca testualmente la mera cessione volontaria, ma la cessione del credito tout court, e dunque non può escludersi a priori un possibile riferimento implicito anche alla ipotesi della cessione coattiva del credito, di fonte giudiziale...”* ed anzi *“è la stessa ratio dell’art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata”* [C. Cost. n. 65/2022 con riferimento all’art. 8, c. 1-bis, l. 27.1.2012, n. 3, considerazioni valide anche riguardo all’art. 67 CCII].

La fattibilità del piano è stata attestata dal gestore della crisi con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato in questa sede.

Inoltre, il piano risulta lineare e di agevole realizzazione, basandosi sostanzialmente sul versamento di una rata costante di € 590,00 per 96 mesi (pari ad € 7.080,00/annui per la durata di 8 anni) per un totale di € 56.640,00 nel corso degli 8 anni. Accantonate le spese di procedura, pari ad € 12.033,22, l’attivo a disposizione dei creditori sarà pari ad € 44.606,78. Il pagamento al creditore ipotecario sarà pari ad € 30.000,00: a fronte di un capitale vantato per € 41.025,00 si vedrà quindi soddisfatto con una percentuale pari al

73,13%. La medesima percentuale di soddisfazione sarà riconosciuta all'altro creditore privilegiato Agenzia Entrate Riscossione, che vedrà soddisfatto il proprio credito di € 8.402,91 con l'importo di € 6.145,05. Ai creditori chirografari sarà riconosciuta la somma residua dell'attivo, pari ad € 8.461,73 corrispondente al 8,97% del totale dei crediti chirografari di € 94.333,37 in linea con le risorse disponibili e in assenza di valide alternative liquidatorie.

Nulla osta, in definitiva, alla sua omologazione.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da *Ing. Vincenzo Santa Trota*, C.F. *ENGVCN70L010001*, nato il *17/11/1950* in Sala Consilina (SA), ivi residente alla Via *Reale* n. 54 e dichiara chiusa la procedura.

Lagonegro, 21/06/2024

Il Giudice del.

Dott.ssa Giuliana Santa Trota

Buongiorno,

in ordine alla procedura in oggetto emarginata, allego alla presente la sentenza n. 6/2024 di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti resa dal Tribunale di Lagonegro, dott.ssa Trotta G.S., chiedendo, cortesemente, la pubblicazione telematica sul sito web del Tribunale di Lagonegro, ai sensi di legge. Cordialità

avv. Giuseppina Menafra _____

Avv. Giuseppina MENAFRA

Patrocinante in Cassazione


Via Mezzacapo n. 221/c –

84036 SALA CONSILINA (SA)


Partita Iva 04119830653 C.F. MNF GPP 70R56 793W Tel./Fax 0975.521077 - Cell. 333.1632336 peo: avv.gmenafra@vipnet.it pec: avv.gmenafra@pec.it Sito: www.avvocatomatrimoni.it Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail Le informazioni trasmesse con la presente mail sono da intendersi solo ed esclusivamente per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo, relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti, diversi dai destinatari indicati, e' proibito ai sensi del D.Lgs .196/2003 e successive integrazioni e modificazioni. Se avete ricevuto questa mail per errore, per favore contattate il mittente e cancellate le informazioni nella stessa contenute da ogni computer erroneamente interessato dal ricevimento Privo di virus.www.avast.com

Fwd: Richiesta pubblicità telematica sentenza di omologa piano di ristrutturazione del debitore OCC n. 19 - 1 2024 r.g. - avv. Giuseppina MenafraProt. 04/07/2024.0003664.E

P prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it ⋮
A: luigi.mandara@giustizia.it; laura.panzardi@giustizia.it; egid gio 04/07/2024 10:23

 TestoEmail.txt
1 KB



 TRIBUNALEDI_LAGONEGRO_...
2 MB



3 allegati (2 MB) ☁ Salva tutto in OneDrive - Giustizia ↓ Scarica tutto

PER COMPETENZA

Cordialità.

Il Funzionario UPP

Dott. Carmine Carnevale

↶ Rispondi

↶ Rispondi a tutti

➤ Inoltra